



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUFFARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2009

Norme per la dismissione e la riconversione ecologica
degli allevamenti di animali da pelliccia

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa in materia di tutela degli animali è stata oggetto di costanti riforme contrassegnate dal diverso atteggiarsi degli interessi via via tutelati. Si è passati da una *ratio punendi* che identificava nell'offesa al sentimento di pietà e nella ripugnanza che gli atti compiuti sugli animali possono destare all'attenzione verso quello che rappresentava l'oggetto fisico del reato: l'animale, il quale è bene ricordare, è soggetto di diritti naturali che non sono avulsi dalla complessa realtà che costituisce la vita e la vicenda umana sul pianeta terra.

La pratica dell'allevamento degli animali da pelliccia può essere considerata come una delle attività più crudeli intraprese dall'uomo ai danni degli animali e dell'ambiente.

Gli animali allevati e uccisi per realizzare pellicce in tutto il mondo sono circa 29 milioni. Solo in Italia sono circa 300.000. Questi animali trascorrono una breve vita di reclusione in piccole gabbie sporche con il fondo metallico in rete, sono esposti al freddo, al vento e al gelo per infoltirne il manto - che rende più voluminosa la pelliccia - e sono vittime dei loro stessi simili per fenomeni di cannibalismo e di aggressività, generati dalle degradanti condizioni di vita. Il pavimento delle gabbie è in rete metallica affinché la pulizia non sia difficoltosa e spesso i fili metallici lacerano le zampe degli animali.

In Italia migliaia di animali da pelliccia muoiono negli allevamenti a causa delle crudeli e spesso illegali condizioni in cui sono costretti a vivere. Gli stessi allevatori affermano che ogni anno muore, a causa del caldo, il 10 per cento degli animali allevati. Le temperature elevate, l'affollamento e la prigionia sono condizioni particolarmente pe-

nose, ad esempio, per i visoni, animali solitari per natura e ipersensibili. Molti mostrano sintomi di *stress* psicologico che si manifesta attraverso l'automutilazione, il muoversi e il girare in circolo continuamente in modo ossessivo. Il visone, in natura trascorre molto tempo in acqua. Si può facilmente immaginare la sofferenza che provano questi animali allevati in cattività privati delle loro primarie esigenze etologiche.

Gli animali allevati per la loro pelliccia vengono uccisi all'età di 7-8 mesi mediante elettrocuzione anale e vaginale con scosse elettriche di circa 200 volt. Metodo utilizzato soprattutto per le volpi. Altri metodi di uccisione sono la rottura delle ossa cervicali, asfissia con gas tossici o soffocamento da monossido di carbonio o da tetraclorurobiossido di carbonio o da anidride carbonica, sparo di un chiodo nel cervello seguito da dissanguamento, iniezioni di stricnina, come stabilito dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333.

Non bisogna inoltre dimenticare che gli scarichi degli allevamenti di animali da pelliccia sono i maggiori responsabili dell'inquinamento dei fiumi ed in particolare del fenomeno dell'eutrofizzazione, ossia un processo degenerativo delle acque indotto da eccessivi apporti di sostanze ad effetto fertilizzante quali azoto, fosforo ed altre sostanze fitostimolanti, con la conseguente distruzione della fauna e della flora presenti.

Negli ultimi decenni il mercato della pelliccia in seguito alle campagne di sensibilizzazione promosse dalle varie associazioni animaliste ha subito una fortissima battuta d'arresto andando incontro, alla fine degli anni Ottanta, ad una vera e propria crisi, registrando un vertiginoso calo, di oltre il 30 per cento, delle vendite dei prodotti. A li-

vello mondiale si è passati da una produzione di 48 milioni di animali nel 1988 a 31 milioni nel 1997, scesi ancora a 29 milioni nel 1999.

Nel nostro Paese il numero di aziende complessivamente impiegate nel settore della pellicceria, allevamenti, case d'asta, conciatori, grossisti, si è ridotto notevolmente, passando da oltre 6.000 unità nel 1991 a 3.752 nel 2002 anche se il dato più sorprendente è la progressiva e netta diminuzione degli allevamenti nel corso degli anni: da 170 nel 1988 a 63 nel 1999 a soli 50 nel 2002.

In seguito ad azioni di sensibilizzazione da parte di organizzazioni attive nel settore della tutela degli animali da pelliccia, da tre anni a questa parte, alcune importanti catene di abbigliamento hanno adottato una politica *fur free*, ossia non vendere più abbigliamento che contenga pellicce. L'esempio di grandi catene di negozi potrebbe influenzare ulteriormente un *trend* già negativo.

A fronte di una crisi così importante del settore, gli allevamenti di animali da pelliccia potrebbero facilmente e favorevolmente riconvertirsi in attività professionali più redditizie e più rispettose dell'ambiente e degli animali.

Si potrebbe guardare all'esempio di Paesi europei come l'Austria, che primo al mondo ha vietato l'allevamento di animali da pelliccia già dieci anni fa, l'Olanda in cui di recente il Governo de L'Aja ha proposto la chiusura dei 220 allevamenti che producono tre milioni di animali l'anno, la Gran Bretagna con un disegno di legge governativo di divieto generalizzato dal 2003 già approvato da Camera dei comuni e Camera dei Lords ed in fine la Svizzera tra i Paesi non UE.

Sarebbe auspicabile che anche in Italia ci si muovesse su una linea di assoluto rispetto nei confronti dell'ambiente e degli animali stessi. A tal proposito è stata presentata una petizione da parte dell'Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA), che ha raccolto più di 60.000 firme, con la quale si

chiede il divieto degli allevamenti di animali da pelliccia.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di incentivare, mediante la concessione di un contributo, la totale dismissione e riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia. In particolare, al comma 1 dell'articolo 1 si prevede un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento dell'importo totale delle spese sostenute per l'attuazione di progetti di riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia, che aumenta fino al 50 per cento per l'attuazione di progetti di utilità sociale in ambito sanitario, ambientale, di valorizzazione di beni culturali e di salvaguardia e tutela degli animali.

L'articolo 2 stabilisce che i progetti di riconversione devono essere presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e devono contenere una dettagliata descrizione dell'attività di riconversione, nonché di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione del progetto stesso.

All'articolo 3 viene indicata la documentazione necessaria da allegare per la richiesta di concessione del contributo. Tale documentazione prevede una dichiarazione da parte dell'allevatore di rinuncia definitiva all'allevamento degli animali da pelliccia e l'immediata chiusura degli stessi, una certificazione comprovante la rottamazione delle gabbie e degli strumenti di uccisione e l'impegno ad affidare gli animali ad associazioni animaliste e ambientaliste.

L'articolo 4 prevede che le associazioni animaliste ed ambientaliste che intendono ottenere l'affidamento degli animali ne facciano richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per ogni animale affidato verrà corrisposto un finanziamento annuale di 1 euro al giorno. L'articolo 5 stabilisce l'istituzione di una apposita Commissione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incaricata di valutare i progetti di riconversione.

Con l'articolo 6 sono disciplinate le sanzioni e i controlli necessari ai fini dell'applicazione

cazione della legge; si prevede in particolare che in caso di mancata realizzazione del progetto di riconversione entro un anno dalla data di concessione del contributo si procederà al recupero delle somme erogate. Inoltre le associazioni animaliste e ambientaliste potranno richiedere agli organi competenti controlli e ispezioni per il rispetto dell'impegno di dismissione e riconversione degli allevamenti.

Ai fini del finanziamento del presente disegno di legge viene istituito, all'articolo 7, un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato Fondo per la dismissione e la riconversione ecolo-

gica degli allevamenti di animali da pelliccia. Si prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verranno disciplinate le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché per la concessione e l'erogazione dello stesso.

Infine l'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria attraverso l'autorizzazione di spesa di cui al «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'apposito accantonamento finalizzato alla dismissione e riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dismissione e riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia)

1. Al fine di favorire ed agevolare la totale dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia è concesso un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento dell'importo totale delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti di riconversione approvati, ovvero fino al 50 per cento dell'importo totale delle spese sostenute per l'attuazione di progetti di utilità sociale in ambito sanitario, ambientale, per la valorizzazione dei beni culturali e per la salvaguardia e la tutela degli animali e dell'ambiente.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1, si fa riferimento esclusivamente agli allevamenti regolarmente iscritti, alla data del 31 dicembre 1998, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il codice di attività 01252, «Allevamento di animali da pelliccia» .

Art. 2.

(Progetti per la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso sulla base di progetti di riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il progetto di riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia

deve contenere una dettagliata descrizione dell'attività di riconversione nonché tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della stessa, con particolare riguardo all'elenco delle opere e delle attrezzature necessarie, comprensivo dei relativi costi, alla realizzazione della nuova attività ed alla valutazione dell'impatto ambientale della stessa.

Art. 3.

(Documentazione necessaria per la concessione del contributo)

1. La richiesta del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata alla presentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della seguente documentazione, da allegare al progetto di riconversione di cui all'articolo 2:

a) una dichiarazione dell'allevatore che attesti la rinuncia definitiva all'allevamento di animali da pelliccia e la sua immediata chiusura, verificata e certificata dalle autorità competenti per territorio, nonché la riconversione ecologica dell'allevamento da pelliccia in attività che escluda ogni forma di sfruttamento di animali;

b) una certificazione redatta dalla Guardia di finanza comprovante la rottamazione di tutte le gabbie e gli strumenti di uccisione presenti nell'allevamento;

c) l'impegno dell'allevatore all'affidamento di tutti gli animali presenti nell'allevamento ad associazioni animaliste e ambientaliste, anche costituite sotto forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Art. 4.

(Affidamento degli animali da pelliccia)

1. Le associazioni animaliste ed ambientaliste, anche costituite sotto forma di ONLUS, che intendano ottenere l'affidamento degli

animali presenti negli allevamenti in via di dismissione, presentano richiesta scritta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 è corrisposto un finanziamento annuale di un euro al giorno per ogni singolo animale, ad esse affidato, del quale si impegnano a garantire la sussistenza.

Art. 5.

(Commissione per la valutazione dei progetti di riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una apposita commissione per la valutazione dei progetti di riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia, di seguito denominata «commissione», incaricata di valutare i progetti di riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia e di esprimere il relativo parere, al fine dell'autorizzazione alla concessione del contributo di cui all'articolo 1.

2. La commissione è composta da:

a) un rappresentante delle associazioni animaliste;

b) un rappresentante degli allevatori di animali da pelliccia;

c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La commissione è presieduta dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da un sottosegretario di Stato da questi delegato.

Art. 6.

(Sanzioni e controlli)

1. I progetti per la riconversione ecologica di cui all'articolo 2 devono essere completamente realizzati entro un anno dalla data di concessione del contributo di cui all'articolo 1. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede al recupero delle somme erogate, con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data di erogazione e la data del recupero.

2. Le associazioni animaliste e ambientaliste possono richiedere agli organi competenti regolari ispezioni e controlli per il rispetto dell'impegno di dismissione e di riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.

Art. 7.

(Istituzione del Fondo per la dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia, di seguito denominato «Fondo».

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché al finanziamento di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo di cui all'articolo 1,

comma 1, nonché per la concessione e l'erogazione del contributo medesimo.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento della somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2009, 2010 e 2011, al Fondo di cui all'articolo 7.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

